

CONTRATTO DI OSPITALITA'

Casa di Soggiorno Giacomo ed Alberto Binotto

Tra la “Prealpina S.r.l.”, con sede legale a Cavaso del Tomba (TV), in via S. Antonio, 4, C.F. e P.I. 00635730260, nella persona del Legale Rappresentante, dott. Rodolfo Franceschetto, nato a Padova il 09/02/1950, d’ora in poi denominata “Prealpina”,

e il sig. / la sig.ra _____
nato/a _____, il _____
residente a _____
in via _____ n° _____
telefono n° _____ codice fiscale _____

d’ora in poi denominato “ospite”

e il sig. / la sig.ra _____
nato/a _____, il _____
residente a _____
in via _____ n° _____
telefono n° _____ codice fiscale _____

e il sig. / la sig.ra _____
nato/a _____, il _____
residente a _____
in via _____ n° _____
telefono n° _____ codice fiscale _____

d’ora in poi denominati “referenti”

Premesso che:

- la Prealpina sottoscrive il presente contratto in qualità di concessionario del servizio generale di gestione della Casa di Soggiorno “Giacomo ed Alberto Binotto”, in base all’atto di concessione in data 01/09/2013 con il Comune di Cavaso del Tomba;
- tale struttura accoglie, a domanda degli interessati e a fronte del pagamento di un corrispettivo (retta), persone anziane autosufficienti e parzialmente autosufficienti, di età superiore ai 65 anni oppure in via eccezionale anche di età inferiore, in caso di comprovate esigenze di persone con handicap, che impediscono una vita autonoma, in mancanza della famiglia o nell’impossibilità di questa di provvedervi;
- l’accoglimento trova fondamento e titolo esclusivamente nel presente contratto a prestazioni corrispettive, per cui il venir meno per qualsiasi causa delle obbligazioni di una parte comporta conseguentemente il venir meno anche di quelle a carico della controparte, non sussistendo, in assenza del predetto rapporto contrattuale, alcun obbligo della Prealpina di accoglienza ed assistenza di qualsivoglia soggetto;

tra le parti Prealpina, da un lato, e ospite e referenti dall’altro:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1 Premesse

Le premesse, che qui si intendono integralmente trascritte, formano parte sostanziale del presente contratto.

2 Accoglimento

La Prealpina accoglie a tempo indeterminato/con accoglimento temporaneo/nel centro diurno presso la Casa di Soggiorno “Giacomo ed Alberto Binotto” l’ospite come sopra individuato, garantendo per il periodo di ospitalità vitto, alloggio (escluso per coloro che chiedono di accedere al Centro Diurno), servizio infermieristico e di assistenza, secondo i

criteri e con le modalità meglio specificati nel Regolamento della Casa Soggiorno “Giacomo ed Alberto Binotto”, pubblicato nel sito internet della Prealpina all’indirizzo www.prealpina.net, ritenendo con ciò assolto l’obbligo di conoscibilità, ai sensi dell’art. 1341, 1° comma, c.c.

La Prealpina dispone di un periodo di 15 (quindici) giorni dall’accoglimento, per accertare se l’ospite è idoneo al tipo di struttura e alla vita di comunità, sia dal punto di vista sanitario che comportamentale, e se la comunità risponde alle esigenze dell’ospite. Trascorso tale periodo con esito positivo, l’ospite sarà accettato a pieno titolo. In caso di esito negativo l’ente risolverà unilateralmente il presente contratto con conseguente obbligo di trasferimento dell’ospite in altro luogo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni. In mancanza si applicherà la procedura prevista dal successivo art. 8.

3 Progetti assistenziali e sistemazione alloggiativa

La scelta della sistemazione, i programmi terapeutici ed i progetti assistenziali sono fissati dalla Prealpina, in rapporto alle condizioni dell’ospite e all’obiettivo del mantenimento dell’autonomia funzionale e/o del benessere dello stesso.

La Prealpina può disporre la modifica della sistemazione alloggiativa iniziale, con facoltà di trasferire l’Ospite in un alloggio diverso da quell’assegnato all’atto dell’ingresso, per necessità organizzative proprie (ristrutturazione, riparazione ecc.) o per incompatibilità con gli altri ospiti o per le mutate condizioni fisiche o psichiche dell’ospite.

4 Retta

L’ospite ed i referenti s’impegnano, in solido tra loro ai sensi dell’art. 1292 c.c., a corrispondere la retta giornaliera attualmente pari ad € _____ anche in presenza di eventuali contestazioni del servizio reso dalla Prealpina. La Prealpina potrà quindi rivolgersi senza formalità a ciascuno di essi per il pagamento dell’intero.

La retta sarà periodicamente adeguata in relazione alla variazione dei costi di gestione della struttura. Tali adeguamenti saranno prontamente e formalmente comunicati all’ospite e al referente mediante lettera o e-mail. Entro il termine di 8 (otto) giorni da tale comunicazione, potrà essere esercitata la facoltà di recesso, ai sensi del successivo art. 7, senza applicazione in tale ipotesi del termine di preavviso, con conseguente obbligo di trasferimento dell’ospite in altra sede.

L’addebito della retta decorre dal giorno successivo all’accettazione del posto da parte dei referenti, con sottoscrizione dell’impegno precontrattuale.

La retta comprende

1. il vitto, in base alle esigenze di alimentazione proprie dell’ospite;
2. l’alloggio, compreso il servizio di pulizia della stanza e degli spazi comuni, per i soli ospiti residenziali;
3. il servizio di assistenza mediante personale infermieristico ed operatori socio-assistenziali;
4. il servizio di segretariato sociale;
5. il servizio educativo;
6. il servizio psicologico;
7. il servizio fisioterapico (ginnastica di mantenimento)
8. il lavaggio della biancheria piana;
9. il servizio religioso;
10. il servizio di biblioteca e di emeroteca;

L’assistenza medico-sanitaria, farmaceutica e riabilitativa è garantita da personale medico, in base ai criteri di prestazione del S.S.N.

La retta non comprende e sono quindi addebitate, oltre all’importo della retta, come da tariffario in vigore, tutte le spese extra sostenute dalla Prealpina a favore e per conto dell’ospite e preventivamente autorizzate dallo stesso o dai referenti, anche per via

Mod. 050.27	“Prealpina S.r.l.” Via S. Antonio, 4 31034 Cavaso del Tomba (TV)	Rev.n.03 del 23/10/2019
-------------	---	-------------------------

telefonica. Tali spese possono riguardare, a mero titolo esemplificativo e senza alcuna pretesa di esaustività, le spese telefoniche, il costo del servizio di trasporto non coperto dall'ULSS, dei farmaci e presidi non rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale, del servizio di parrucchiera, di estetista, di barbiere, di lavanderia e stiratura dei capi di vestiario e della biancheria personale, il noleggio dell'apparecchio TV in camera ecc.

5 Pagamento della retta

Il pagamento della retta dovrà essere effettuato mensilmente mediante bonifico bancario (che dovrà riportare le generalità dell'ospite ed il periodo di riferimento) o direttamente presso l'ufficio amministrativo della Prealpina tramite assegno entro il giorno 10 (dieci) del mese in corso.

La Prealpina provvederà alla fatturazione in via anticipata per gli ospiti a tempo indeterminato, mentre per gli ospiti in accoglienza temporanea e per gli utenti del centro diurno la fatturazione sarà effettuata in via posticipata sulla base della rendicontazione dei giorni di effettiva fruizione dei servizi.

In caso di mancato tempestivo pagamento anche di 1 (una) sola mensilità, la Prealpina provvederà a diffidare l'ospite e/o i referenti, mediante raccomandata A.R., ad effettuare il pagamento entro il termine perentorio di 8 (otto) gg. dal ricevimento. In caso di morosità superiore a due mensilità, la Prealpina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, potrà altresì ritenere risolto il presente contratto, comunicando a mezzo raccomandata A.R. la propria decisione all'ospite e ai referenti. Conseguentemente l'ospite dovrà essere trasferito altrove entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, salvo comunque il recupero del credito, oltre al pagamento delle somme previste dal successivo art. 8.

Inoltre, dal giorno di scadenza del pagamento saranno comunque dovuti, senza bisogno di specifica richiesta e/o di messa in mora del debitore, gli interessi legali sulla somma a debito. Sarà altresì dovuto il rimborso integrale delle spese sostenute per la riscossione del credito.

6 Assenze e decesso dell'ospite

In caso di assenza dell'ospite per ferie o ricovero ospedaliero, fermo restando l'obbligo di integrale rimborso delle spese anticipate dalla Prealpina per conto dell'ospite, sarà applicata una riduzione dell'importo mensile della retta, calcolata secondo i seguenti criteri:

- il periodo che va dal giorno successivo l'uscita, al giorno precedente l'ingresso sarà considerato periodo di assenza;
- per tale periodo di assenza sarà applicata una riduzione del 50% della retta a partire dall'11° giorno di assenza continuativa;
- il periodo massimo di assenza considerato ai fini della predetta riduzione è pari a 30 gg. continuativi o frazionati per anno solare in caso di assenza per ferie e di 90 gg. in caso ricoveri ospedalieri;
- nessuna riduzione sarà applicata per assenze fino a 10 (dieci) giorni.

L'assenza ingiustificata di 3 (tre) gg. comporterà la risoluzione del presente contratto con addebito dell'intera retta per i giorni di assenza, oltre al pagamento di una somma pari all'ammontare della retta per il periodo di preavviso non concesso.

In caso di decesso il posto letto dev'essere disponibile entro 3 (tre) giorni dalla data della morte, che saranno considerati ai fini del pagamento della retta. E' fatto obbligo ai referenti ed eventualmente agli eredi di provvedere entro tale termine ai funerali e al ritiro degli effetti personali, dovendovi provvedere diversamente la Prealpina, con addebito ai referenti e/o alle altre persone obbligate per legge.

7 Recesso e risoluzione del contratto

In caso di recesso dal presente contratto, l'ospite o i referenti si impegnano a darne comunicazione alla Prealpina con un termine minimo di preavviso di giorni 30 (trenta), in

assenza del quale dovranno corrispondere un'indennità sostitutiva pari al valore della retta per il periodo di preavviso in tutto o in parte non concesso.

Tale termine decorre dal ricevimento della comunicazione stessa da parte della Prealpina.

L'esercizio della facoltà di recesso dal presente contratto, comporta l'obbligo di trasferimento dell'ospite in altra sede.

La Prealpina può disporre la dimissione dell'ospite con obbligo di ottemperanza al trasferimento dell'ospite in altra sede:

- a seguito di giudizio di inopportunità della permanenza sotto il profilo comportamentale o psico-sanitario, sentito il parere dell'U.O.I. (Unità Operativa Interna);
- per morosità nel pagamento della retta e delle altre spese di competenza dell'ospite, superiore a 2 (due) mensilità, secondo quanto previsto dal precedente art. 6;
- qualora l'ospite o il referente non accettino le scelte organizzative e logistiche adottate dalla Prealpina.

8 Procedimento di dimissione

Nelle ipotesi previste dal punto precedente e negli altri casi in cui sia necessario procedere alla dimissione dell'ospite, la Prealpina provvederà a diffidare l'ospite ed i referenti mediante raccomandata A.R., al trasferimento dell'ospite in altra sede. Qualora ciò non avvenga entro il termine perentorio di 15 gg., l'ospite ed i referenti saranno tenuti a pagare in solido tra loro, oltre alla retta fino al momento di effettiva permanenza in struttura, una penale fino al doppio della retta giornaliera, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, per ogni giorno successivo alla scadenza del termine assegnato.

In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di 15 giorni assegnato con la diffida, l'Ente adirà le vie legali per il trasferimento forzoso dell'ospite, con riserva di segnalazione del fatto alla competente autorità giudiziaria penale.

9 Residenza

A seguito dell'ingresso in struttura, la Prealpina comunicherà la presenza dell'ospite ai competenti uffici pubblici. I referenti s'impegnano ad adempiere alle eventuali formalità necessarie per regolarizzare la presenza e la permanenza e cura dell'Ospite presso la struttura (es. cambio di residenza, autorizzazioni Giudice Tutelare, consegna di documenti), fermo restando che, alla scadenza del periodo massimo consentito dalla vigente normativa in materia di trasferimento della residenza, la Prealpina provvederà d'ufficio alle necessarie comunicazioni ai competenti uffici.

10 Uscite dell'ospite dalla struttura

La Prealpina non applica alcuna misura eccedente l'ordinaria sorveglianza degli ospiti, non garantendo quindi la sorveglianza a vista degli accessi e delle uscite. L'ospite può liberamente entrare ed uscire dalla struttura, salve le limitazioni imposte dallo stato di salute, nella fascia oraria dalle 8 alle 22 di tutti i giorni, con obbligo di avviso al personale di servizio, nonché di osservare l'orario dei pasti e di rientro serale. Eventuali uscite e rientri fuori da tale fascia oraria, devono essere sempre concordate con il personale di servizio.

11 Obblighi a carico dell'ospite e dei referenti

L'ospite si impegna a scegliere un medico curante in grado di garantire una puntuale assistenza presso la Casa di Soggiorno.

L'ospite ed i referenti dichiarano di conoscere, di accettare e, per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a rispettare le norme interne relative all'organizzazione e gestione della struttura ed all'assistenza e alla permanenza degli ospiti, contenute nel regolamento di cui al precedente art. 2, comma 1. In particolare:

- In caso di malattia dovrà prontamente essere informato il personale della Prealpina, che interverrà nei limiti delle proprie competenze, affinché sia prestata un'assistenza sanitaria adeguata;

Mod. 050.27	<p align="center">“Prealpina S.r.l.” Via S. Antonio, 4 31034 Cavaso del Tomba (TV)</p>	Rev.n.03 del 23/10/2019
-------------	---	-------------------------

- è tenuto a comportarsi con educazione e senso civico verso tutti, compreso il personale e dovrà far uso di un abbigliamento decente, adeguato al decoro della struttura;
- non potrà introdurre bevande alcoliche non autorizzate, né tenere con sé animali, o altri beni mobili che possano costituire pericolo o molestia;
- utilizzerà gli apparecchi audiovisivi personali con livello di ascolto moderato, specie nelle ore dedicate al riposo (dalle ore 13.00 alle 14.30, dalle ore 22.00 alle ore 07.30);
- dovrà tenere la camera in ordine e consentire l'ingresso del personale per le pulizie ed ogni qualvolta ciò sia comunque necessario;
- autorizza la Prealpina alle riprese fotografiche dell'Ospite e alla pubblicazione delle immagini / fotografie anche in riviste, giornali, depliant promozionali e/o per attività animative, ludico-ricreative;

12 Disposizioni particolari

La Prealpina non assume responsabilità alcuna per furto e smarrimento di valori e oggetti personali di qualsiasi tipo (ivi comprese le protesi) conservati nella stanza dall'ospite o comunque nella sua disponibilità.

L'ospite e i referenti dichiarano di conoscere e accettare che in caso di ricovero ospedaliero la Prealpina è esonerata dal prestare la propria assistenza all'ospite. Tale assistenza è esclusivamente a carico dei contraenti.

L'ospite e i referenti dichiarano di conoscere e accettare che, nel caso in cui le condizioni fisiche e/o cognitive dell'ospite peggiorino e che l'assistenza garantita dalla struttura non sia più sufficiente a rispondere ai bisogni dell'ospite, le maggiori prestazioni assistenziali e /o la maggiore supervisione sono a carico dei referenti.

13 Controversie

Per qualsiasi controversia tra le Parti sull'interpretazione, applicazione, ovvero esecuzione della presente convenzione, le Parti eleggono quale Foro esclusivamente competente il Tribunale di Treviso.

14 Norme finali

La mancata applicazione o esecuzione di una delle previsioni della presente convenzione, o di una delle facoltà ivi previste, da parte di una delle Parti, compreso il mancato esercizio di diritti, non può in alcun modo essere considerata come rinuncia a tale previsione e non preclude alla parte di eseguire, o esercitare gli stessi, o altri diritti, al verificarsi di nuove circostanze disciplinate dalla convenzione.

La convenzione ha decorrenza dalla sottoscrizione ma le obbligazioni della Prealpina sono sospensivamente condizionate alla consegna di: 1) certificato del medico curante, di data anteriore a non più di 10 giorni, attestante che lo stato psico-fisico dell'Ospite non pregiudica la convivenza in comunità; 2) scheda di valutazione Regione Veneto (eventuale S.va.m.a. se in possesso); 3) fotocopia codice fiscale e carta di identità.

Il presente contratto, composta di n° 14 (quattordici) articoli e scritto su n° 6 (sei) facciate, è sottoscritto in due originali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cavaso del Tomba, lì.....

L'ospite

Prealpina S.r.l.
Dott. Rodolfo Franceschetto

.....

.....

I referenti

.....

L'ospite ed i referenti dichiarano di approvare specificatamente per iscritto, ai sensi degli articoli 1341 e 1342, c.c., i seguenti articoli: art. 2 (Accoglimento), art. 4 (Retta), art. 5 (Pagamento della retta) art. 6 (Assenze e decesso dell'ospite) art. 7 (Recesso e risoluzione del contratto); art. 8 (Procedimento di dimissione), art. 12 (Furto e smarrimento di oggetti personali), art. 13 (Controversie).

Letto, approvato e sottoscritto. Cavaso del Tomba, li.....

L'ospite

.....

I referenti

.....

Il referente sig. _____ è persona di riferimento anche per gli aspetti sanitari e stato di salute dell'ospite:

SI NO

Se la persona di riferimento per gli aspetti sanitari e lo stato di salute è diversa dai referenti compilare la parte sottostante con i dati personali:

sig. / sig.ra (cognome e nome) _____
 nato/a _____, il _____
 residente a _____
 in via _____ n° _____
 codice fiscale _____ grado di parentela _____

Firma dei referenti

.....

Firma del Referente Aspetti Sanitari